

Condizioni speciali per la tutela legale penale CSP

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

ROLAND assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza. Alla polizza si applicano le presenti Condizioni speciali per la tutela legale penale (CSP); per quanto non espressa-mente derogato o disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all'esercizio dell'attività del Contraente e delle società coassicurate. L'attività assicurata è quella che si rileva da:

- voce specifica prevista in polizza;
- oggetto sociale;
- visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

In caso di attività professionali vale l'attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.

Se il Contraente è una persona fisica vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto.

In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l'art. 16 (1).

ROLAND comunica quindi l'eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.

Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

Art. 3 Società coassicurate

- (1) Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, se non si tratta di persone giuridiche autonome, della società/ente Contraente in Italia e all'estero, nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.
- (2) Se la copertura ricomprende l'inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:
 - a) le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;
 - b) le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.

Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti a) e b).

Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.

Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale

trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 25 e 26.

- (3) In deroga all'art. 16 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.

Resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione l'art. 16 (1)

- (4) Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:
previa valutazione di ROLAND, in base all'art. 26, può essere pattuita continuità con la polizza ROLAND con la quale era precedentemente coassicurata, purché l'ordine per la nuova polizza ROLAND pervenga entro tre mesi dalla cessione.
Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, fermo quanto stabilito dall'art. 26. Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita e per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.
- (5) Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d'azienda.
- (6) Indipendentemente dalla stipula di una successiva polizza con ROLAND, la copertura assicurativa continua a favore delle persone già assicurate con la precedente polizza ROLAND per gli incarichi precedentemente svolti presso la società

ceduta, incorporata per fusione o in caso di cessione/affitto di ramo d'azienda.

Ciò a condizione che la presunta o reale violazione di norme di legge e/o di contratti contestata ricada temporalmente nel periodo in cui la società risultava assicurata.

- (7) Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
- vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente;
 - le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a ROLAND;
 - solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;
 - il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate;
 - fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa sussiste nella misura e per il tempo in cui la prestazione della stessa non è vietata all'assicuratore da norme di legge estere. Per il caso in cui, in base a questa regolamentazione, persone, filiali o società partecipate assicurate non abbiano diritto alla garanzia assicurativa e il Contraente le manlevi dai costi sostenuti di conseguenza, la garanzia assicurativa comprende il rimborso di tali costi sostenuti dal Contraente fino alla misura massima delle spese assicurate.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurati o presso società/enti non indicati in polizza. In questo ultimo caso la copertura opera purché esista incarico scritto della Contraente/società coassicurata.

Per tutti gli altri incarichi per i quali non esista un incarico scritto tra Contraente/società coassicurata e l'assicurato, la copertura deve essere espressamente richiamata in polizza.

Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.

Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate.

Sono, altresì, assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.

Art. 5 Rischio assicurato

(1)

Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari

ROLAND garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) **Se previsto in polizza**, per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria.

Inoltre, qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario, come sopra precisato, superiore nel minimo edittale a euro 1.000,00, o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce, **se previsto in polizza**, le spese per la difesa in tale fase (ad esempio, attraverso la presentazione di memorie).

La copertura per la fase prodromica, sempreché pattuita in polizza, opera come sopra precisato con il sottolimita, per le spese legali, di euro 3.500,00 per sinistro.

Sia per la fase prodromica, sia in caso di presentazione di ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, ROLAND - una volta esaminata la documentazione - conferma la

copertura senza previa valutazione della probabilità di successo.

La garanzia di cui alla presente lettera b) è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, per la fase prodromica, indipendentemente dal numero di società/enti assicurati in polizza.

Dalla sesta denuncia in poi fatta nell'anno assicurativo, la copertura sarà operante esclusivamente per il ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria, con esclusione pertanto di qualsiasi fase prodromica;

- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, **così come specificato all'art. 6 (2) b);**
- d) sostenuti dal Contraente, **qualora assicurato in polizza**, e/o dalla società coassicurata, per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, **appartenenti al Contraente/alla società coassicurata**, o detenuti o posseduti dagli stessi, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato e/o un illecito amministrativo nei quali venga accertato il dolo della persona assicurata. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.

(2)

Difesa in procedimenti disciplinari

Qualora, a seguito della contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 (1) (a) e (b), dovesse aprirsi una qualsiasi vertenza davanti al relativo ordine professionale di appartenenza, ROLAND garantisce le spese di difesa.

Art. 6 Spese assicurate

ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art.12.

Gli indennizzi vengono liquidati in euro.

Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, salvo quanto previsto all'ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.

(1)

Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato;
- le spese per la registrazione di atti giudiziari;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine.

(2)

Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un **Avvocato** senza alcun limite territoriale.

ROLAND liquida i compensi di un **Avvocato**, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi della normativa vigente.

In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di ROLAND sull'adeguatezza dei costi.

In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

La copertura viene prestata per le seguenti attività:

a) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 5 (1) (a), (b) e (d);

b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 5 (1) (c), qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:

- nel quale sussiste il pericolo di un'incriminazione propria o di altre persone assicurate;
- stralciato (cioè separato) da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese aggiuntive relative all'assistenza di tale professionista.

Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.

(3)

Spese di viaggio dell'Avvocato e dell'eventuale domiciliatario

Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di ROLAND.

Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, **con l'esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.**

Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).

(4)
Spese di viaggio dell'Assicurato

ROLAND riconosce **solo le spese di viaggio** sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:

- c) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato **in prima classe o un volo di linea in "economy class"**;
- b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo **comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.**

L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.

Le spese di viaggio vengono rificate in euro.

Le spese sostenute in valuta diversa vengono rificate in euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

(5)
Spese del C.T.U./Consulente di Parte

ROLAND garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.), qualora l'Autorità Giudiziarie ponga a carico dell'Assicurato;
 - a seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore al momento della presentazione della parcella professionale. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
- In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso adeguato viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato a parte del Consulente.

(6)
Spese di traduzione

ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato **all'estero** e sopporta le relative spese. Qualora ROLAND autorizzasse l'Assicurato a provvedere alla traduzione, il rimborso del relativo costo fiscalmente documentato avverrà **nel limite di euro 2.000,00** anche in caso di reiezione del sinistro denunciato a seguito della disamina della documentazione prodotta.

(7)
Cauzione

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale. **L'Assicurato e il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:**

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 (dodici) mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

(8)
I.V.A.

ROLAND si assume l'I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, **qualora il Contraente/Assicurato dichiarino di non essere autorizzato alla detrazione dell'imposta.**

(9)
Copia di atti giudiziari

ROLAND provvederà al rimborso delle spese necessarie a ottenere copia degli atti giudiziari.

(10)
Spese di investigazione

A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell'organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall'Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.

Art. 7 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

Art. 8 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

(1)
Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza. Si precisa, pertanto, che:

- a) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 5 (1), a) e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima

violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

- b) in caso di contestazione di un illecito amministrativo pecuniario e non pecuniario, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
- c) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 5 (1) c), il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p. o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)). Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- d) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o della società coassicurata per procedimenti penali aperti a carico di una persona assicurata o di terzi di cui all'art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro. Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- e) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o se vengono disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
- f) In caso di contestazione di illeciti amministrativi pecuniari, se vengono contestate violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo. Inoltre, ai fini del calcolo

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

del valore minimo della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, gli importi delle singole sanzioni irrogate (o superiori nel minimo edittale a euro 1.000,00 in caso di fase prodromica) non si sommano tra loro e vengono quindi sempre considerati singolarmente.

(2)

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre, deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., l'Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

Art. 9 Validità territoriale

Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.

Art. 10 Esclusioni

(1)

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

- a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti la conduzione di imbarcazioni, natanti, aeromobili o locomotori, se non diversamente pattuito;
- b) per la difesa contro l'accusa:
 - di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimonopolio;
 - di aver costituito un cartello;
- c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali, se non diversamente pattuito;
- d) in tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
- e) fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.

(2)

Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001

Se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa dell'ente/società contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.

ROLAND provvede ad anticipare le spese legali.

In deroga all'art. 5 (1), ultimo comma, ROLAND copre le spese legali sostenute per la difesa dell'ente/società anche nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, salvo che si tratti di ente "stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità" ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 12 Costi non assicurati

La polizza non prevede il pagamento delle seguenti spese:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dall'Assicurato senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti comunque pattuiti in polizza;
- c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura comunque inferiori a euro 1.000,00;
- d) la ritenuta d'acconto da versarsi a cura del sostituto d'imposta, in quanto ROLAND non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato.

Art. 13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

(1)
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza.

(2)
Ai sensi dell'art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta

sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.

(3)
Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.

(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell'ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell'ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.

(5)
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.

(6)
Nell'ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, ROLAND decurerà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.

Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.

(7)
Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.

Art. 14 Durata e proroga del contratto di assicurazione

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

Art. 15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)

a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.

b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest'ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall'apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione, di ROLAND. Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.

c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 giorni dall'avvenuta delibera. Di seguito ROLAND, ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l'aggravio del rischio e l'eventuale prosecuzione del contratto.

d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con

liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.

(2)

Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Se ROLAND viene invece a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione entro due mesi dall'evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell'imposta assicurativa.

Art. 16 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

(1)

Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.

(2)

Ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.

(3)

Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di ROLAND, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all'aggravamento del rischio.

(4)
Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

(5)
Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.

Art. 17 Variabilità del premio di assicurazione

(1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate, ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente, il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.

Su richiesta di ROLAND, il Contraente fornisce i documenti che attestino i dati comunicati per l'aggiornamento del premio.

(2)
Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Trova comunque applicazione quanto previsto dall'Art. 16.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Art. 18 Gestione del sinistro

(1)
ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.

(2)
Nell'ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 6 (2) senza valutare nel merito la probabilità di successo.

(3)
Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo.

La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza.

In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.

(4)
Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all'art. 6 (5) deve essere autorizzato/ratificato da ROLAND.

(5)
In caso di operatività della polizza, l'Assicurato dovrà:

a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;

b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica, chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;

c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:

- prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;

Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.

(6)
ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui al punto (5) non è causata da dolo e/o colpa grave. In caso di violazione per dolo e/o colpa grave, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.

(7)
Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND. ROLAND, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi. L'Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire a ROLAND di far valere i diritti surrogati.

(8)
Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

- a) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
- b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
- c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.

Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:

- a) base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
- c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.

(2)
Se, in seguito a una modifica dell'indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso, valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.

(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.

Art. 20 Riscossione di somme di denaro

(1)
Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.

(2)
Se l'Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da ROLAND, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.

Art. 21 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente ROLAND possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell'imposta assicurativa - per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 23 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

Art. 24 Modifiche al contratto d'assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto. In caso di emissione di appendice, salvo diverso accordo, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell'appendice.

Art. 25 Clausola di continuità

Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un'altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o

ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:

la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza ROLAND e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore indicato nella polizza ROLAND;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza ROLAND, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

Il Contraente si obbliga a fornire a ROLAND, in sede della richiesta d'offerta, le seguenti informazioni:

- nominativo della Compagnia precedente;

- numero di polizza;
- condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
- situazione dei sinistri denunciati/liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.

In mancanza di tali informazioni, trova applicazione quanto indicato all'art. 16(1), (3) e (5).

Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND

Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un'altra polizza stipulata con ROLAND a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato, trova applicazione quanto segue:

Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con ROLAND.

Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza ROLAND che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.

In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un assicurato beneficiario di polizza ROLAND possa usufruire di un'altra polizza già in essere con ROLAND.

Art. 27 Clausola di salvaguardia

Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:

- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto

ROLAND applicherà le vecchie condizioni;

Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.

Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.

Art. 28 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all'applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

Art. 29 Ordinamenti giuridici esteri

Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.

Art. 30 Clausola in presenza di intermediario

Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con ROLAND trova applicazione quanto segue:

tutta la gestione del contratto è affidata all'Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell'assicurato si danno per conosciute a Roland quando sono pervenute all'intermediario. Quest'ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l'ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a Roland.

Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l'incarico della gestione assicurativa all'Intermediario indicato in polizza, la gestione del

contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con ROLAND.

Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell'ipotesi di revoca dell'incarico all'Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a ROLAND l'incarico sottoscritto dal Contraente.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS